SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 gennaio 1992** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 1991.

Ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale del comparto «ricerca».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che, nell'art. 7, definisce la composizione del comparto di contrattazione collettiva riguardante il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che nell'art. 9 stabilisce che «lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68» sono regolati «da un contratto di durata triennale stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale ... reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (recettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, riguardante il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti gli articoli 30 e 31 dell'accordo del comparto «ricerca» per il triennio 1988-90, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, che hanno dettato nuove disposizioni in materia di aspettative sindacali relativamente al personale compreso nell'ambito del comparto «ricerca» in precedenza indicato;

Considerato che il citato art. 30 dell'accordo del comparto «ricerca» per il triennio 1988-90 reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 stabilisce che per tutte le istituzioni e gli enti compresi nel comparto «ricerca» il contingente complessivo di personale del comparto da collocare in aspettativa sindacale è fissato in sessanta unità;

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 30 del citato accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, la ripartizione del contingente delle sessanta aspettative sindacali in precedenza indicate deve essere operata attribuendone la quota del 10 per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale — «garantendo comunque nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ognuna delle predette confederazioni sindacali» — ed il restante 90 per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto nel cui ambito, «tenuto conto della particolare struttura organizzativa degli enti e delle istituzioni del comparto, della specifica dislocazione territoriale degli stessi e delle relative strutture periferiche nonché del limitato numero di addetti del comparto medesimo che non supera le ventimila unità, in via eccezionale, a richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, una quota pari al 30 per cento delle aspettative attribuite a ciascuna delle predette organizzazioni sindacali può essere utilizzata con riferimento a due dipendenti dirigenti sindacali responsabili di strutture sindacali regionali del comparto medesimo, nell'arco dell'anno per assenze dal servizio per un massimo di tre giornate lavorative di ciascuna settimana»;

Ritenuto che, ai sensi del quarto comma dell'art. 30 del menzionato accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, deve provvedere alla ripartizione del contingente delle sessanta aspettative sindacali in precedenza indicate tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, che, a

seguito di decisioni del Consiglio di Stato, è stata sostituita dalla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991;

Considerato che, ai sensi del sesto comma dell'art. 30 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, diverse intese intervenute tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle istituzioni ed agli enti interessati per i conseguenti adempimenti;

Viste le direttive di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernenti l'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 consentono inoltre «nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi ..... marginali deroghe, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali»;

Considerato che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, anche «in altre circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi» e che tali canoni e parametri sono stati peraltro esplicitamente richiamati dal citato art. 30 dell'accordo del comparto «ricerca» per il triennio 1988-90 reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;

Viste le note con le quali le istituzioni e gli enti ricompresi nel comparto «ricerca» hanno trasmesso i dati con riferimento alle direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991, in precedenza richiamate;

Tenuto conto dei dati forniti con le predette note dalle istituzioni e dagli enti compresi nel comparto «ricerca» per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del predetto comparto;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 ottobre 1989 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1989 — che individua le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alle quali, ai sensi del terzo comma dell'art. 30 dell'accordo sindacale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, deve essere attribuita la quota del 10 per cento del contingente delle sessanta aspettative sindacali riguardanti il personale del comparto «ricerca», «garantendo comunque una aspettativa sindacale per ognuna delle predette confederazioni sindacali»;

Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in precedenza indicata, alla ripartizione delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale delle istituzioni e degli enti compresi nel comparto «ricerca»;

Sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, maggiormente rappresentative del personale del comparto «ricerca», che, in relazione alle proposte formulate ed in riferimento al citato sesto comma dell'art. 30 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, non hanno comunicato «diverse intese» sulla ripartizione delle aspettative sindacali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale dipendente dalle istituzioni e dagli enti compresi nel comparto «ricerca» di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ed all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per il quale è consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 30 e 31 dell'accordo del comparto «ricerca» per il triennio 1988-90 reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fissato in complessive sessanta unità, è ripartito, per il triennio 1991-93 in otto aspettative sindacali (corrispondenti, per eccesso, al 10 per cento del citato contingente complessivo di sessanta aspettative) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale — a ciascuna delle quali, come indicato in preambolo, deve essere garantita comunque una aspettativa — ed in cinquantadue aspettative sindacali (corrispondenti, per difetto, al 90 per cento del

sopra indicato contingente complessivo di sessanta aspettative) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto «ricerca».

Art. 2.

Ai fini dell'attribuzione, per il triennio 1991-93, del contingente delle aspettative sindacali di cui all'art. 1 del presente decreto, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto «ricerca» e di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 1989, sono le seguenti:

1) la Confederazione generale italiana del lavoro (C.G I.L.);

2) la Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

3) la Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.):

4) la Confederazione italiana dirigenti di azienda (C.I.D.A.);

5) la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.Na.L.);

6) la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.):

7) la Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

8) la Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.).

Art. 3.

Ai fini dell'attribuzione, per il triennio 1991-93, del contingente delle aspettative sindacali di cui all'art. 1 del presente decreto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto «ricerca», individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) CGIL/Ricerca;

2) CISL/Ricerca;

3) UIL/Ricerca;

4) CIDA/Ricerca («Dirigenza»);

5) CONFEDIR/Ricerca («Dirigenza»);

6) ANPRI/EPR («Particolari categorie»).

Art. 4.

Il contingente complessivo delle sessanta aspettative per motivi sindacali di cui all'art. 30 dell'accordo del comparto «ricerca» per il triennio 1988-90 reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e di cui all'art. 1 del presente decreto è così ripartito, per il triennio 1991-93:

a) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'art. 2 del presente decreto, relativamente all'attribuzione della quota del 10 per cento del citato contingente complessivo (n. 8 aspettative sindacali calcolate per eccesso al fine di garantire comunque un'aspettativa per ogni confederazione sindacale avente titolo):

1) Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.)	n. 1	aspettativa sindacale	
2) Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.)	» 1	»	»
3) Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.) .	» 1	»	»
4) Confederazione italiana dirigenti di azienda (C.I.D.A.)	» 1	»	»
5) Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.Na.L.)	» 1	»	»
6) Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.)	» 1	»	»
7) Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.)	» 1	»	»
8) Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFE.DIR.)	» 1	»	»
Totale . . .	n. 8	aspettative sindacali	

b) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'art. 3 del presente decreto, relativamente all'attribuzione della quota del 90 per cento del citato contingente complessivo (n. 52 aspettative sindacali calcolate per difetto), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse:

1) CGIL/Ricerca.	n. 20	aspettative sindacali	
2) CISL/Ricerca	» 17	»	»
3) UIL/Ricerca	» 12	»	»
4) CIDA/Ricerca («Dirigenza»)	» 1	»	»
5) CONFEDIR/Ricerca («Dirigenza»)	» 1	»	»
6) ANPRI/EPR (Particolari categorie)	» 1	»	»
Totale . . .	n. 52	aspettative sindacali	

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1991
Registro n. 17 Presidenza, foglio n. 328

92A0098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 gennaio 1992.

Determinazione delle tariffe per la spedizione delle stampe periodiche in abbonamento postale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, che stabilisce che la classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1989, n. 161, con il quale vengono sostituiti gli articoli 68 e 70 del regolamento di esecuzione dei libri primo e secondo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990, con il quale sono state modificate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, che stabilisce l'aumento delle tariffe, per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale, appartenenti al primo gruppo della voce 1.10 della tabella 1 annessa al decreto ministeriale del 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990;

Sentita la commissione tecnica consultiva per l'editoria che ha espresso — a maggioranza — parere favorevole ad un aumento articolato delle tariffe per il periodo 1° gennaio 1992-1° gennaio 1994;

Ritenuto necessario anticipare l'ultimo aumento dal 1° gennaio 1994 al 1° luglio 1993 per limitare il rinvio nel tempo del recupero parziale dei costi del servizio in relazione alle esigenze di risanamento del bilancio dell'Amministrazione P.T., stante anche il mancato introito conseguente alla sospensione degli effetti del decreto ministeriale 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1990, con cui erano state riviste le tariffe delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale;

Considerato che motivi tecnico-organizzativi suggeriscono di far decorrere gli aumenti previsti per il gennaio 1992 e per il gennaio 1993, rispettivamente, dal 16 gennaio 1992 e dal 16 gennaio 1993;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale, di cui alla voce 1.10 della tabella 1 del decreto ministeriale 21 giugno 1990 citato nelle premesse, sono determinate nella misura indicata nell'annessa tabella 1 con le seguenti decorrenze: 16 gennaio 1992, 1° luglio 1992, 16 gennaio 1993 e 1° luglio 1993.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 16 gennaio 1992.

Roma, 4 gennaio 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1992
Registro n. 1 Poste, foglio n. 5

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.10. Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari:

		16-1-92	1-7-92	16-1-93	1-7-93
gruppo 1°: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate, nonché giornali di cui all'art. 10, primo comma, lettera *c)*, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, riconosciuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di parere della commissione tecnica consultiva per l'editoria; per ogni esemplare non eccedente i 100 g	L.	25	30	40	60

		16-1-92	1-7-92	16-1-93	1-7-93
per ogni 50 g o frazione in più	L.	13	15	20	30
Gli invii relativi ai propri programmi di abbonamento sono soggetti allo stesso trattamento tariffario del quotidiano.					
gruppo 2°:					
A) giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nel gruppo precedente, escano almeno una volta ogni sette giorni:					
per ogni esemplare non eccedente i 200 g	»	130	150	180	240
per ogni 50 g o frazione in più	»	33	38	45	60
invii relativi ai propri programmi di abbonamento:					
per ogni esemplare non eccedente i 100 g	»	65	75	90	120
per ogni 50 g o frazione in più	»	33	38	45	60
B) giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi 1° e 2°/*A*, escano almeno una volta ogni quindici giorni:					
per ogni esemplare non eccedente i 200 g	»	150	180	205	270
per ogni 50 g o frazione in più	»	38	45	51	68
invii relativi ai propri programmi di abbonamento:					
per ogni esemplare non eccedente i 100 g	»	75	90	102	135
per ogni 50 g o frazione in più	»	38	45	51	68
gruppo 3°:					
giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:					
per ogni esemplare non eccedente i 200 g	»	160	200	220	295
per ogni 50 g o frazione in più	»	40	50	55	74
invii relativi ai propri programmi di abbonamento:					
per ogni esemplare non eccedente i 100 g	»	80	100	110	147
per ogni 50 g o frazione in più	»	40	50	55	74

		16-1-92	1-7-92	16-1-93	1-7-93
gruppo 4°:					
giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre:					
per ogni esemplare non eccedente i 200 g	L.	300	350	380	485
per ogni 50 g o frazione in più	»	75	88	95	121
invii relativi ai propri programmi di abbonamento:					
per ogni esemplare non eccedente i 100 g	»	150	175	190	242
per ogni 50 g o frazione in più	»	75	88	95	121
gruppo 5°:					
stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse purché si pubblichino almeno una volta per semestre:					
per ogni esemplare non eccedente i 100 g	»	145	170	190	240
per ogni 50 g o frazione in più	»	73	85	95	120
Per poter fruire della tariffa relativa alle stampe previste nel comma precedente, le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti o servizi propri o altrui venduti per posta, ma per proprio conto.					
Per esigenze di servizio e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.					
Stampe propagandistiche delle case editrici o librarie per la vendita per corrispondenza di libri propri purché si pubblichino almeno una volta per semestre:					
per ogni esemplare non eccedente i 100 g	»	110	130	150	195
per ogni 50 g o frazione in più	»	55	65	75	97

— Stampe periodiche previste dai primi quattro gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a

		16-1-92	1-7-92	16-1-93	1-7-93
parte — od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico od il 30% per ciascuna inserzione:					
tariffe delle stampe non periodiche.					
La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.					
— Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi o dello stesso formato ma non impaginati:					
a) per gli inserti di peso inferiore o uguale a quello del periodico:					
la tariffa dovuta per il periodico maggiorata del dieci per cento calcolata sul peso dell'invio (periodico più inserto);					
b) per gli inserti che, singolarmente o complessivamente, eccedono il peso del periodico:					
per ogni 50 g o frazione in più	L.	100	100	100	100
— Inserti pubblicitari non previsti nel precedente comma e che non devono superare il peso del periodico cui sono allegati:					
per ciascun oggetto, per ogni 50 g o frazione in più	»	100	100	100	100
Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.					
— Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 g, fatta eccezione per i giornali quotidiani ed i settimi numeri degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:					
per ciascun oggetto . .	»	450	450	450	450

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

92A0099

DECRETO 7 gennaio 1992.

Revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che stabilisce che sulle proposte di incremento tariffario dei servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, deliberate dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, deve pronunciarsi con parere vincolante il Comitato interministeriale prezzi;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990, con il quale sono state modificate le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 1990, concernente la tariffazione dell'interoperatività tra il servizio pubblico di posta elettronica P.T. Postel e il servizio telex;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1990, attinente la ristrutturazione tariffaria dei «reclami»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, che contiene il regolamento per il rilascio da parte dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1991, modificativo dei limiti massimi di valore nelle operazioni di bancoposta;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1991 che istituisce e disciplina il servizio di acquisto e vendita di valute (cambiavalute) presso alcuni uffici postali espressamente autorizzati;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1991 con il quale viene fissato l'importo del diritto fisso per il rimborso degli assegni di conto corrente postale scaduti di validità;

Considerato che le variazioni proposte non incidono sulle voci incluse nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo dell'intera collettività nazionale e che, pertanto, non sono soggette al parere vincolante del Comitato interministeriale prezzi;

Considerato che alla determinazione delle tariffe per le stampe periodiche spedite in abbonamento postale si provvede con separato decreto ministeriale;

Considerato che, per motivi organizzativi, non è possibile assicurare l'effettuazione del servizio dei telegrammi urgenti;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe postali e di bancoposta, le tariffe telegrafiche, le tariffe per il servizio radiomarittimo nazionale, le tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex e teletex) e le tariffe per i servizi speciali ed accessori nel settore delle telecomunicazioni nell'interno della Repubblica sono stabilite nelle misure indicate nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4 e 5, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; i limiti di peso, di dimensione e di valore, le indennità per la perdita, la manomissione o l'avaria di corrispondenze e di pacchi nonché le caratteristiche degli invii normalizzati sono fissati nelle annesse tabelle 6, 7 e 8, firmate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il 16 gennaio 1992.

2. Dalla stessa data sono abrogati i decreti ministeriali 21 giugno 1990, 28 giugno 1990, 7 marzo 1991 e 30 agosto 1991, citati nelle premesse.

Roma, 7 gennaio 1992

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1992
Registro n. 1 Poste, foglio n. 6

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

Voce	Descrizione		Importo
1.1.	Lettere (1):		
	fino a 20 g invii normalizzati (2)	L.	750
	da oltre 20 g fino a 100 g	»	1.850
	da oltre 100 g fino a 250 g	»	4.000
	da oltre 250 g fino a 500 g	»	7.000
	da oltre 500 g fino a 1 kg	»	13.200
	da oltre 1 kg fino a 2 kg	»	22.000
	da oltre 2 kg fino a 10 kg	»	25.000
	da oltre 10 kg fino a 20 kg	»	50.000
1.2.	Biglietti postali (1)	L.	700
1.3.	Fatture commerciali: invii normalizzati (3):		
	per città	L.	450
	per fuori città	»	650
	Accettazione a lotti (minimo 10.000 oggetti identici):		
	per città, per ciascun oggetto	»	400
	per fuori città, per ciascun oggetto	»	550
	I lotti devono essere presentati da parte dell'utente agli uffici indicati dall'Amministrazione suddivisi per località di destinazione e zone del codice di avviamento postale (c.a.p.).		
1.4.	Carte manoscritte:		
	fino a 100 g	L.	1.800
	da oltre 100 g fino a 250 g	»	3.700
	da oltre 250 g fino a 500 g	»	6.600
	da oltre 500 g fino a 1000 g	»	12.500
	da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	21.000
1.5.	Cartoline di Stato e dell'industria privata (4) (5)	L.	700
1.6.	Avvisi di ricevimento e di pagamento	L.	750
1.7.	Cartoline illustrate - Biglietti di visita - Partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili a stampa - Stampe augurali:		
	invii normalizzati (5)	L.	600
1.8.	Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce 1.10:		
	fino a 20 g invii normalizzati (6)	L.	500
	da oltre 20 g fino a 100 g	»	1.000
	da oltre 100 g fino a 250 g	»	2.100
	da oltre 250 g fino a 500 g	»	3.700
	da oltre 500 g fino a 1000 g	»	6.200
	da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	8.600
1.8.1	Cedole di commissioni librarie	L.	450
1.9.	Pieghi di libri:		
	fino a 500 g	L.	1.300
	da oltre 500 g fino a 1000 g	»	1.700
	da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	2.200
	da oltre 2000 g fino a 5000 g	»	6.800
1.10.	(vedasi decreto ministeriale 4 gennaio 1992)		
1.11.	Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale:		
	invii normalizzati (7)	L.	60
1.12.	Pacchetti postali - Campioni di merci - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:		
	fino a 100 g	L.	1.200
	da oltre 100 g fino a 250 g	»	2.300
	da oltre 250 g fino a 500 g	»	4.000
	da oltre 500 g fino a 1000 g	»	6.600

(1) Alle lettere ed ai biglietti postali diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.
(2) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
(3) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle carte manoscritte.
(4) Alle cartoline con corrispondenza epistolare dirette a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate si applica la metà della tariffa ordinaria.
(5) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle lettere del secondo scaglione di peso.
(6) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.
(7) Agli invii non normalizzati si applica la tariffa delle fatture commerciali normalizzate.

2. — PACCHI

2.1. Bollettino di spedizione . . . . L. 200

2.2. Pacchi ordinari:

a) normali:

fino a 500 g	L.	2.400
da oltre 500 g fino a 1 kg	»	2.500
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	2.600
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	4.800
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	7.600
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	9.000
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	10.500

b) ingombranti, oppure normali dichiarati fragili: tariffe di cui alla lettera *a)* maggiorate del 100%;

c) ingombranti dichiarati fragili: tariffe di cui alla lettera *a)* maggiorate del 200%.

2.3. Pacchi urgenti fino a 5 kg (oltre il diritto fisso di recapito per espresso):

a) normali: tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 100%;

b) ingombranti, oppure normali dichiarati fragili: tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 200%;

c) ingombranti dichiarati fragili: tariffe di cui alla lettera *a)* dei pacchi ordinari maggiorate del 300%.

2.4. Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi (fino a 10 kg):

a) normali: tariffa unica . . . . L. 1.000

b) ingombranti: tariffa unica . . . . » 2.000

2.5. Tassa giornaliera di custodia dei pacchi dopo tre giorni non festivi di giacenza (con un massimo di lire 6.000) . . . . L. 600

3. SERVIZI ACCESSORI, SERVIZI VARI E SERVIZI IN CONCESSIONE

3.1. Diritto di raccomandazione (oltre la tassa di francatura):

a) per le corrispondenze chiuse e aperte, eccettuate quelle indicate alla successiva lettera *b)* . . . . L. 3.200

b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . . » 1.600

3.2. Soprattassa di trasporto aereo:

L.C. - lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento . . . . nulla

A.O. - tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C. nulla

Pacchi:

fino a 1.000 g . . . . L. 1.400

per ogni 500 g o frazione in più . . . . » 700

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali fino a 20 kg.

I pacchi inviati per via aerea fino a 10 kg sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso.

Sia la soprattassa sia il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

3.3. Diritto di assicurazione:

1) assicurazione convenzionale con suggellatura facoltativa:

per le corrispondenze assicurate fino a L. 10.000 (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione) L. 1.200

per i pacchi assicurati fino a L. 50.000 (oltre la tassa di francatura) . . . . » 4.000

2) assicurazione ordinaria:

a) per le corrispondenze (oltre la tassa di francatura e di raccomandazione):

fino a L. 100.000 . . . . L. 6.000

per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000 . . . . » 3.500

b) per i pacchi (oltre la tassa di francatura):

fino a L. 100.000 . . . . » 8.000

per ogni 100.000 lire o frazione oltre le prime 100.000 . . . . » 4.500

3) assicurazione contro i rischi di forza maggiore: tariffe di cui al punto 2) maggiorate del 50%.

3.4. Diritto di assegno (oltre la tassa di francatura normale, nonché per le corrispondenze la tassa di raccomandazione) per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco:

a) per versamento dell'assegno a mezzo c/c postale . . . . L. 1.850

b) per versamento dell'assegno a mezzo vaglia postale (oltre la tassa del vaglia da defalcarsi all'atto del rimborso) . . . . » 1.100

3.5. Diritto di espresso (oltre la tassa di francatura normale):

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco . . . . L. 3.000

3.6. Fermo in posta: diritto fisso . . . . L. 300

3.7. Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . . . . L. 450

3.8. Provvigione:

a) sugli importi degli abbuoni agli utenti di macchine affrancatrici: 7%;

b) per la tenuta dei conti di credito: 15%;

c) per la tenuta dei conti di credito speciali: 20%.

3.9. Legalizzazione atti:

per ogni operazione (oltre le tasse di francatura normali) . . . . L. 5.500

3.10. Notificazione atti giudiziari:

a) francatura del piego in base alle tariffe vigenti;

b) raccomandazione del piego in base alle tariffe vigenti;

c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione in base alle tariffe vigenti.

3.11. Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:

se a cura degli interessati: diritto mensile. . . . L. 1.500

se a cura dell'Amministrazione: diritto mensile » 20.000

3.12. Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . . . . L. 40.000

3.13. Tessera postale di riconoscimento . . . . L. 2.000

3.14. Carta del correntista postale . . . . L. 2.500

3.15. Annullo marche: per ogni cambiale . . . . L. 150

3.16. Diritto fisso:

per la richiesta in visione di titoli pagati; per contrordini e disposizioni date dai mittenti o dai destinatari; per certificazioni riguardanti l'accettazione e la consegna delle raccomandate, assicurate e pacchi . . . . L. 1.500

per conoscere l'esito di titoli postali . . . . . . » 100

3.17. Servizi filatelici:

a) affrancatura ed obliterazione di buste filateliche oltre al costo del francobollo e delle buste, per ciascun pezzo . . . . L. 30

b) attivazione servizio p.t. a carattere temporaneo in locali messi a disposizione dal richiedente (due unità per sei ore di servizio continuativo al pubblico per vendita di francobolli e bollatura, bollo figurato o no).

per il primo giorno . . . . L. 300.000
per ogni giorno successivo al primo . . . . . » 250.000
per ogni ora di servizio al pubblico oltre le sei, nella stessa giornata . . . . » 40.000

c) attivazione mezzo p.t. a carattere temporaneo in telebus messo a disposizione dall'Amministrazione, oltre alle tariffe di cui al precedente punto *b)* per ogni giorno di impiego. . . . . » 250.000

d) attivazione dispacci straordinari, compreso il trasporto con mezzi ordinari dell'Amministrazione, ove richiesto, per ciascun dispaccio. . . . . » 30.000

e) targhette pubblicitarie per macchine bollatrici:

1) canone base comprensivo del costo delle targhette . . . . » 100.000

2) per ogni giorno di utilizzazione:

in uffici corrispondenze e pacchi, uffici principali promiscui ed uffici locali. . . . . » 20.000

in uffici principali di ferrovia o assimilati » 30.000

3.18. Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto . . . . L. 300

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto . . . . » 300

3.19. Servizio postacelere urbano:

diritto fisso (oltre la tassa di francatura ordinaria ed i diritti postali dovuti per raccomandazione ed avviso di ricevimento, se richiesti) . . . . L. 3.000

3.20. Servizio postacelere interno:

fino a 250 g	L.	12.000
da oltre 250 g fino a 500 g	»	18.000
da oltre 500 g fino a 1 kg	»	24.000
da oltre 1 kg fino a 10 kg	»	36.000
da oltre 10 kg fino a 20 kg	»	60.000

Avviso di ricevimento . . . . » 12.000

(Le tariffe sono comprensive del diritto di raccomandazione).

3.21. Canoni e tariffe per il servizio pubblico di posta elettronica.

A) Accesso al servizio e canoni mensili:

a) accesso al servizio mediante protocollo x. 400:

1. Contributo per il collegamento . . . . L. 1.000.000
2. Canone mensile singola utenza (da 15 grafici) . . . . » 200.000
3. Contributo per registrazione di ogni singolo grafico. . . . . » 30.000

b) Altri tipi di accesso al servizio:

1. Casella postale:

1.1. Tipo 1 - Singola utenza (da due grafici) canone mensile . . . . » 6.000
1.2. Tipo 2 - Singola utenza (da 15 grafici) - canone mensile . . . . » 20.000
1.3. Tipo 3 - Gruppo di 25 utenze, di tipo 1 canone mensile . . . . » 50.000
1.4. Tipo 4 - Gruppo di 100 utenze, di tipo 1 canone mensile . . . . L. 120.000
1.5. Contributo per registrazione di ogni singolo grafico. . . . . » 30.000

B) Tariffe per comunicazioni nazionali:

1. Corrispondenze elettroniche (C.E.) con recapito su supporto cartaceo:
1.1. Accettazione a lotti:
1.1.1. Lettere (una pagina - minimo 500 pezzi per lotto) (8) . . . . L. 850
1.1.2. Lettere (una pagina - minimo 1.000 pezzi per lotto) (8) . . . . » 800
1.1.3. Fatture commerciali (una pagina - minimo 500 pezzi per lotto) (8). . . . . » 700
1.1.4. Fatture commerciali (una pagina - minimo 1.000 pezzi per lotto) (8). . . . . » 650
1.1.5. Stampe non periodiche (una pagina - minimo 500 pezzi per lotto) (8). . . . . » 700

1.2. Accettazione non a lotti:
1.2.1. Con recapito urgente (una pagina) (9) » 4.000
1.2.2. Con recapito non urgente (una pagina) (9). . . . . » 950

2. Corrispondenza con recapito in casella postale elettronica:
2.1. Fino a 1.000 caratteri . . . . » 350
2.1.1. Per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione fino a 100.000 caratteri. . . . » 150
2.1.2. Per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione oltre i 100.000 caratteri. . . . » 100

C) Opzioni: (10)

1. Busta di ritorno del servizio per la risposta (C.E.) a lotti: busta. . . . . » 60

2. Introduzione di inserti (C.E.) a lotti:
Inserti formato A4 ad 1 anta . . . » 60
Inserti formato A4 a 2 ante . . . . » 100
Inserti formato A4 a 3 ante . . . . » 130

3. Modifica grafici, per ogni singolo grafico . . . . » 30.000

4. Preparazione e registrazione di tracciati record per fincature - per ciascun grafico . . » 200.000

5. Documentazione addebiti . . . . . . » 5.000

D) Funzioni speciali di servizio:

1. Moduli elettronici:
1.1. Facoltà di generare fino a 10 moduli elettronici, canone mensile . . . . L. 30.000
Per ogni modulo in più, oltre i primi 10 . . . . » 3.000
1.2. Creazione e gestione dei moduli, ogni minuto . . . . » 300
1.3. Utilizzo dei moduli elettronici:
per l'invio di lettere create utilizzando moduli elettronici si applicano le tariffe dei punti *B* e *C*.

2. Liste condivise:
2.1. Facoltà di pubblicare fino a 10 liste condivise, canone mensile . . . . L. 30.000
Per ogni lista in più oltre le prime 10 » 3.000

(8) Per ogni pagina oltre la prima fino ad un massimo di 3, L. 40. Quarta e quinta pagina L. 130. Dalla sesta e fino ad un massimo di cinquanta L. 200. Ciascun invio, può contenere al massimo 2 inserti, di cui uno soltanto può essere di formato A4.

(9) Per ogni pagina oltre la prima fino ad un massimo di 3, L. 75, quarta e quinta pagina L. 150, dalla sesta pagina e fino ad un massimo di 50, L. 250.

(10) L'utente può utilizzare anche le opzioni gratuite, come dal regolamento del servizio pubblico di posta elettronica.

2.2. Invio di lettere create utilizzando liste condivise: si applicano le tariffe dei punti *B* e *C*.

3. Bacheche elettroniche:

3.1. Facoltà di pubblicare fino a 10 bacheche elettroniche, canone mensile . . . . L. 30.000

Per ogni bacheca in più, oltre le prime 10 . . . . » 3.000

3.2. Creazione e gestione delle bacheche, ogni minuto . . . . » 400

3.3. Impostazione dei messaggi in bacheca, fino a 1.000 caratteri. . . . . » 350

3.4. Per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione . . . . » 150

3.5. Memorizzazione dei messaggi in bacheca, per ogni 1.000 caratteri al giorno a partire dal 6° giorno di pubblicazione (i primi 5 giorni di pubblicazione sono gratuiti) . . . . » 20

3.6. Consultazione delle bacheche, per ogni minuto . . . . » 400

4. Interoperatività con il servizio telex:

4.1. Per le comunicazioni miste P.T. Postel-telex e viceversa deve essere corrisposta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, oltre alle vigenti tariffe per il servizio pubblico di posta elettronica, la seguente tariffa telex unificata:

fino a 400 caratteri per lettera (pari ad un minuto di comunicazione) . . . . L. 320

per ogni ulteriore blocco di 400 caratteri o frazione (pari ad un minuto di comunicazione o frazione) . . . . » 190

4. — SERVIZI DI BANCOPOSTA

4.1. Modulo vaglia . . . . L. 100

4.2. Vaglia ordinari:

tassa di emissione:

fino a L. 20.000	L.	800
da oltre L. 20.000 fino a L. 50.000	»	1.800
da oltre L. 50.000 fino a L. 300.000	»	3.500
da oltre L. 300.000 fino a L. 1.000.000	»	6.500
da oltre L. 1.000.000 fino a L. 2.400.000	»	7.500

4.3. Vaglia fino a L. 20.000 diretti a militari di truppa dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate:

tassa di emissione. . . . . L. 400

4.4. Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione . . . . L. 550

4.5. Vaglia telegrafici (oltre la tassa di emissione e quella telegrafica) . . . . L. 250

4.6. Pagamento di vaglia ordinari e telegrafici interni presso un ufficio diverso da quello di prima localizzazione:

per ogni vaglia . . . . L. 1.500

Il diritto fisso non va corrisposto per i titoli presentati dagli istituti bancari nelle stanze e servizi di compensazione.

4.7. Vaglia scaduti:

tassa di rimborso:

a) per ogni vaglia ordinario o telegrafico . . . L. 1.650

b) per ogni vaglia di servizio. . . . . » 550

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia ordinari, telegrafici e di servizio non giunti a destinazione e quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi.

4.8. Vaglia ordinari e telegrafici smarriti:

tassa per la richiesta di pagamento nel periodo di validità:

per ogni vaglia . . . . L. 1.700

4.9. Riscossione di crediti:

diritto di riscossione per ogni piego d'importo:

fino a L. 200.000 . . . . L. 1.300

per ogni 50.000 lire o frazione in più. . . . . . » 150

per i titoli con domanda di protesto, oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo di importo:

fino a L. 200.000 . . . . » 1.100

per ogni 50.000 lire o frazione in più. . . . . . » 150

4.10. Conti correnti postali:

a) versamenti: tassa . . . . L. 750

b) prelevamenti mediante assegni trasferibili e non trasferibili: tassa (da addebitare sul conto traente) . . . . » 1.000

Sono esenti dal pagamento della tassa:

le operazioni di postagiro;

i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le amministrazioni statali, parastatali e regionali e gli altri enti pubblici, ad eccezione dei versamenti di somme riscosse dall'Amministrazione postale per conto dei correntisti medesimi nello svolgimento di servizi di istituto;

i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;

i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni non trasferibili emessi a proprio favore;

le operazioni di versamento e di pagamento disposte da organi o uffici dell'Amministrazione postale purché eseguite per esigenze amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa;

c) tassa speciale per tutte le operazioni delle quali viene richiesto l'addebitamento o l'accreditamento in tempo reale:

sull'importo della operazione «con arrotondamento al milione» sempre per eccesso . . . . . . 0,20‰

Sono escluse dalla tassa speciale tutte le operazioni disposte da organi o uffici dell'Amministrazione postale purché eseguite per esigenze amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa;

d) copie di titoli e di documenti contabili:

fotocopia dei certificati di allibramento, delle liste analitiche e degli estratti-conto, se richiesta dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:

per ogni certificato, per ciascuna pagina della lista analitica, per ogni estratto conto . . . . » 650

fotocopia di assegni vidimati o di postagiro convalidati (limitatamente al recto del titolo):

per ogni titolo . . . . » 650

La copia dei titoli di cui sopra può essere richiesta esclusivamente dal correntista traente o dai suoi delegati alla traenza;

copia del conto richiesta dal correntista:

per ogni foglio di tabulato o parte di esso . » 900

e) rimborso agli aventi diritto degli assegni scaduti di validità:

diritto fisso (da detrarre dall'importo dell'assegno da rimborsare) » 1.500

Sono esenti dal pagamento del diritto fisso i rimborsi degli assegni non giunti a destinazione, di quelli recapitati dopo il periodo di validità, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio, di quelli tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi e di quelli smarriti, sottratti o distrutti prima della restituzione dei titoli a colui che li ha esibiti per il visto urgente.

Se l'assegno è di importo inferiore al diritto fisso questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli, che sono applicati dall'ufficio accettante sulla apposita domanda di rimborso ed annullati.

f) variazione dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:

diritto fisso (da addebitare sul conto). . . . . L. 1.100

g) procedura d'inefficacia per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco, ovvero già riempiti dal traente ma ancora non addebitati sul conto:

diritto fisso (da addebitare sul conto) . . . . » 1.100

h) attestazione di versamenti effettuati con speciali bollettini e rilascio di un secondo certificato (da rilasciarsi all'atto dell'accettazione o dell'accreditamento):

per ogni attestazione o certificato oltre le tasse di cui alla lettera *a)* . . . . » 200

i) revoca assegni o postagiro non ancora addebitati:

per ciascun assegno o postagiro . . . . » 1.500

l) riaccreditamento assegni non scaduti:

diritto fisso per ogni assegno . . . . » 1.000

m) accettazione dei modelli DM/10/M:

per ogni modello. . . . . » 1.000

n) fornitura ai grandi correntisti postali, da parte dei centri compartimentali e nazionali di bancoposta, di dati relativi ai movimenti (versamenti o postagiro) allibrati su conto automatizzato attraverso lo scambio del supporto magnetico:

	Nastro	Cassetta
1) diritto fisso per ciascuna fornitura su supporto magnetico dei dati relativi ai movimenti per singolo conto automatizzato in relazione al periodo di estrazione (giornaliera, settimanale, quindicinale o mensile).	L. 12.000	L. 12.500
2) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica, per ogni record contenente tutti i dati compreso il campo «grandi utenti»		
ai grandi utenti fatturatori . .	» 28	» 32
ai grandi utenti non fatturatori	» 33	» 39
3) supporto magnetico + estratto conto + lista analitica riportante — in luogo dei records contenenti tutti i dati, compreso il campo «grandi utenti» forniti sullo stesso supporto magnetico — una sola indicazione riepilogativa, per ogni record:		
ai grandi utenti fatturatori . .	» 9	» 11
ai grandi utenti non fatturatori	» 10	» 14
4) se il supporto magnetico viene fornito a livello del centro nazionale, in sostituzione dei supporti magnetici predisponibili dai centri compartimentali, fermo restando il pagamento del diritto fisso presso ciascun centro compartimentale, le tariffe di cui ai punti 2) e 3) sono aumentate, per ogni record di.	» 12	» 12

o) fornitura ai correntisti postali, da parte dei centri compartimentali servizi bancoposta di bobine contenenti microfilms dei titoli di conto corrente:

per ogni bobina . . . . L. 69.000

4.11. Duplicazione di libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . L. 2.000

La stessa tassa è dovuta per la rinnovazione di libretti, richiesta entro sei mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.

4.12. Estinzione dei libretti di risparmio:

per ogni libretto . . . . L. 1.000

Se la somma a saldo è inferiore a L. 1.000 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo del saldo.

4.13. Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:

per ogni buono dell'importo fino a L. 5.000. . L. 100

per ogni buono dell'importo di L. 10.000, 20.000 e 50.000 . . . . » 2.000

per ogni buono dell'importo di L. 100.000, 250.000 e 500.000. . . . . » 3.500

per ogni buono dell'importo di L. 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000 e 10.000.000 . . . . » 5.000

4.14. Servizio cambiavalute (banconote e traveller's cheques):

a) Acquisto e vendita banconote:
diritto fisso: per ogni operazione. . . . . . . L. 1.000
(il diritto fisso non è dovuto se il controvalore non supera L. 10.000)

Valute ammesse a negoziazione, sigla e taglio massimo ammesso delle banconote:

1) Scellino austriaco (ATS)	1.000
2) Franco belga (BEF)	5.000
3) Franco francese (FRF)	500
4) Marco tedesco (DEM)	1.000
5) Yen giapponese (JPY)	10.000
6) Sterlina inglese (GBP)	50
7) Fiorino olandese (NLG)	1.000
8) Peseta spagnola (ESP)	10.000
9) Dollaro U.S.A. (USD)	100
10) Franco svizzero (CHF)	1.000

Emissione e pagamento traveller's cheques:

emissione: per ogni operazione. . . . . . . L. 5.000
pagamento: per ogni operazione fino al controvalore di L. 100.000. . . . . » 2.000
per ogni operazione oltre il controvalore di L. 100.000 . . . . » 5.000

Valute ammesse a negoziazione, sigla e taglio dei T/C:

1) Franco francese (FRF)	200	500	1.000		
2) Marco tedesco (DEM)	50	100	200	500	
3) Yen giapponese (JPY)	10.000	20.000	50.000		
4) Sterlina inglese (GBP)	10	20	50	100	
5) Dollaro U.S.A. (USD)	20	50	100	500	1.000
6) Dollaro canadese (CAD)	20	50	100		
7) Franco svizzero (CHF)	50	100	500	1.000	

Traveller's cheques negoziabili:

T/C American Express Related Services Inc., New York;
T/C Société Française du Cheque de Voyage S.A., Paris;
T/C Traveller's Cheque Associates Ltd., London.

4.15. Carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici (denominata POST-CARD):

rilascio carta . . . . L. 25.000

richiesta estratto conto al CCSB: per ogni foglio di tabulato o parte di esso . . . . » 900

variazione di indirizzo, del numero di identificazione personale, di nomina successiva all'apertura del conto del delegato, per cambiamento dei dati anagrafici relativi al delegato stesso: diritto fisso » 1.100

estinzione . . . . » 1.000

La richiesta dell'estratto conto fino a 16 operazioni e del saldo è gratuita.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

TABELLA 2

5. — TARIFFE TELEGRAFICHE

5.1. Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento:

tassa fissa fino a dieci parole di testo, escluso l'intero indirizzo . . . . L. 3.600
per ogni parola in più . . . . » 100

5.2. Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari:

tassa fissa . . . . L. 4.800
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . . . » 100

5.3. Telegrammi con più indirizzi (TMx) o più destinazioni, privati e di Stato a pagamento:

sono tassati come tanti telegrammi singoli quanti sono gli indirizzi o le destinazioni;
sono escluse dalla tassazione le parole che contengono gli indirizzi o le destinazioni.

5.4. Telegrammi per avviso di avvenuta consegna di atti giudiziari:

tassa fissa per ogni telegramma . . . . L. 4.000

6. — TARIFFE SERVIZI FOTOTELEGRAFICI

6.1. Trasmissioni di fototelegrammi fra posti fototelegrafici pubblici fissi e fra questi ed i posti fototelegrafici privati:

a) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 9,9:
quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . L. 2.600

b) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 13,2:
quattro unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 3.000

c) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 16,5:
cinque unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 3.000

d) fototelegrammi del formato cm 18 × cm 19,8:
sei unità della tariffa telefonica interurbana in vigore tra i due centri, maggiorata di una soprattassa telegrafica di . . . . » 3.000

6.2. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti fototelegrafici privati fissi e diretti a posti fototelegrafici pubblici:

pagamento di una tassa telefonica pari alla durata della effettiva occupazione del circuito (in unità telefoniche indivisibili di tre minuti) più una unità telefonica per l'approntamento del collegamento richiesto;
detta tassa va maggiorata della soprattassa telegrafica prevista nella precedente voce 6.1. a seconda del formato.

6.3. Trasmissioni di fototelegrammi in partenza da posti mobili statali e diretti a posti fissi pubblici e privati:

le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.1;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . L. 3.600

6.4. Trasmissiòni di fototelegrammi in partenza da posti mobili privati nazionali od esteri autorizzati:

a) trasmissioni dirette a posti statali:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.2.;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . L. 3.600

b) trasmissioni dirette a posti privati:
le tasse telefoniche da applicare per il servizio interno sono quelle previste alla voce 6.2.;
dette tasse vanno maggiorate della soprattassa telegrafica di . . . . » 3.600
per ogni unità o frazione oltre le prime quattro di occupazione del circuito, la soprattassa telegrafica va maggiorata di . . . . » 900

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

TABELLA 3

7. — TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE, RADIOFOTOTELEGRAFICHE, RADIOTELEX E RADIOTELEFONICHE NEL SERVIZIO MOBILE MARITTIMO E MOBILE MARITTIMO VIA SATELLITE.

A) *Servizio mobile marittimo.*

7.1. Radiotelegrammi ordinari scambiati, via stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra l'Italia e le navi mercantili italiane:

tassa costiera per ogni parola . . . . L. 310
tassa di bordo per ogni parola. . . . . » 190
oltre le normali tasse telegrafiche.

Quando si tratti di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili e militari (PRID), ferme restando le normali tasse telegrafiche, le tasse costiere e di bordo sono ridotte come segue:

tassa costiera per ogni parola . . . . » 205
tassa di bordo per ogni parola:
navi mercantili . . . . » 135
navi militari . . . . »
radiotelegrammi ordinari scambiati con le navi militari italiane:
tassa costiera per ogni parola . . . . » 310
oltre le normali tasse telegrafiche.

7.2. Radiofototelegrammi scambiati, via stazioni radiocostiere p.t. italiane, fra l'Italia e le navi mercantili italiane:

	Gamma MF	Gamma HF
a) formato di cm 18 × cm 9,9:		
tassa costiera	L. 8.250	L. 16.500
tassa di bordo	» 8.250	» 16.500
tassa di linea telefonica	» 1.640	» 1.640
soprattassa telegrafica	» 2.860	» 2.860
Totale	L. 21.000	L. 37.500
b) formato di cm 18 × cm 13,2:		
tassa costiera	L. 10.500	L. 21.000
tassa di bordo	» 10.500	» 21.000
tassa di linea telefonica	» 1.640	» 1.640
soprattassa telegrafica	» 3.300	» 3.300
Totale	L. 25.940	L. 46.940
c) formato di cm 18 × cm 16,5:		
tassa costiera	L. 13.200	L. 26.400
tassa di bordo	» 13.200	» 26.400
tassa di linea telefonica	» 2.050	» 2.050
soprattassa telegrafica	» 3.300	» 3.300
Totale	L. 31.750	L. 58.150
d) formato di cm 18 × cm 19,8:		
tassa costiera	L. 14.850	L. 29.700
tassa di bordo	» 14.850	» 29.700
tassa di linea telefonica	» 2.450	» 2.450
soprattassa telegrafica	» 3.300	» 3.300
Totale	L. 35.450	L. 65.150

7.3. Comunicazioni radiotelex, scambiate su onde decametriche (HF), tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane, tra utenti in territorio nazionale e navi italiane:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	6.975
tassa di bordo	»	3.240
tassa di linea compresa nella tassa costiera	»	
Totale	L.	10.215

Dopo la prima unità di tre minuti, per ogni minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.

7.4. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde medie (MF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	2.325
tassa di bordo	»	1.815
tassa di linea	»	1.230
Totale	L.	5.370

Dopo la prima unità di comunicazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Quando si tratti di comunicazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (comunicazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.545
tassa di bordo	»	1.095
tassa di linea	»	1.230
Totale	L.	3.870

Dopo la prima unità di comunicazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le comunicazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di comunicazione (tassa di preparazione).

7.5. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde metriche (VHF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	1.380
tassa di bordo	»	1.050
tassa di linea	»	1.230
Totale	L.	3.660

Dopo la prima unità di comunicazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le comunicazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse stabilite per unità di comunicazione (tassa di preparazione).

7.6. Comunicazioni radiotelefoniche dirette ad utenti della rete telefonica nazionale da navi italiane che utilizzano apparati funzionanti in automatico sulla gamma delle onde metriche (VHF) via stazioni radiocostiere p.t. italiane:

per ogni blocco di sei secondi o frazione:

tassa costiera	L.	46
tassa di bordo	»	35
tassa di linea	»	41
Totale	L.	122

7.7. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale e navi italiane che utilizzano apparati funzionanti sulle onde decametriche (HF):

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	5.100
tassa di bordo	»	3.270
tassa di linea	»	1.230
Totale	L.	9.600

Dopo la prima unità di comunicazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Quando si tratti di comunicazioni radiotelefoniche a carattere familiare scambiate tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale e lo Stato Maggiore o gli equipaggi delle navi mercantili e militari italiane (comunicazioni PRID) vengono applicate le seguenti tariffe:

per la prima unità di tre minuti:

tassa costiera	L.	3.405
tassa di bordo	»	2.175
tassa di linea	»	1.230
Totale	L.	6.810

Dopo la prima unità di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse.
Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle singole tasse per unità di comunicazione (tassa di preparazione).

7.8. Per le comunicazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni radiocostiere p.t. italiane tra utenti in territorio nazionale, già presenti ad un posto telefonico pubblico per appuntamento convenuto fra gli interessati e navi in navigazione:

si applicano le tariffe normali.

Se la persona chiamata non è presente al posto telefonico pubblico si percepisce la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di comunicazioni radiotelefoniche.

7.9. Comunicazioni «personali»:

a) per le comunicazioni radiotelefoniche «personali» valevoli nel senso bordo-terra (dirette a numero telefonico di abbonato o ad un numero interno di impianto telefonico), oltre alle tasse stabilite per le singole specie di comunicazione, si percepisce una soprattassa pari a due terzi delle singole tasse stabilite per unità di comunicazione;

b) per le comunicazioni radiotelefoniche «personali» ad un posto telefonico pubblico, oltre alle tasse ed alla soprattassa di cui al punto *a*), si percepisce una tassa di recapito di importo uguale a quello del diritto di espresso;

c) per le comunicazioni radiotelefoniche «personali» di cui ai punti *a*) e *b*), non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce, oltre alla soprattassa ed alla tassa indicate nei medesimi punti *a*) e *b*), anche la tassa di preparazione stabilita per le singole specie di comunicazioni radiotelefoniche.

7.10. Comunicazioni radiotelefoniche «pagabili all'arrivo» (collect):

per le comunicazioni radiotelefoniche «pagabili all'arrivo» (collect), valevoli nel senso bordo-terra, oltre alle normali tasse stabilite per unità di comunicazione per le varie gamme di frequenza, si percepiscono una soprattassa pari a 2/3 della tassa costiera ed una soprattassa pari a 2/3 della tassa di linea.

B) *Servizio mobile marittimo via satellite.*

	Servizio manuale o semi-automatico Lire	Servizio automatico Lire
7.11. Comunicazioni radiotelex scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telex nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:		
tassa costiera compreso il segmento spaziale	16.200 (12)	540 (13)
tassa di bordo	3.240 (12)	108 (13)
tassa di linea compresa nella tassa costiera		
7.12. Comunicazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti della rete telefonica nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:		
tassa costiera compreso il segmento spaziale	32.400 (12)	1.080 (13)
tassa di bordo	3.270 (12)	109 (13)
tassa di linea	1.230 (12)	41 (13)

Per le comunicazioni radiotelefoniche non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente (rinunciate) si percepisce 1/10 delle tasse previste per il servizio manuale e semiautomatico.

(12) Minimo tre minuti: per ogni minuto supplementare o frazione 1/3 delle tasse suddette.
(13) Per blocchi di 6 secondi o frazione.

7.13. Comunicazioni radiotelefoniche «personali», valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane per utenti della rete telefonica nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:

soprattassa costiera	L.	8.100
soprattassa di linea	»	820

7.14. Comunicazioni radiotelefoniche pagabili a destinazione «collect», valevoli solo nel senso bordo-terra, richieste da navi italiane per utenti della rete telefonica nazionale via stazione terrena costiera p.t. italiana:

soprattassa costiera	L.	8.100
soprattassa di linea	»	820

7.15. Radiotelegrammi scambiati tra navi italiane ed utenti nazionali via stazione terrena costiera p.t. italiana (minimo 7 parole):

tassa costiera compreso il segmento spaziale, per parola	L.	675
tassa di bordo, per parola	»	190
tassa di prosecuzione terrestre (14)		

7.16. Trasmissione dati richiesta da navi italiane per utenti italiani, via stazione terrena costiera p.t. italiana:

si applicano le tariffe previste per il traffico radiotelefonico nazionale via satellite.

(14) Tasse stabilite per i telegrammi ordinari.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

TABELLA 4

8. — TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEX E TELETEX

8.1. *Telex:*

a) comunicazioni urbane:

minimo un minuto primo	L.	260
ogni minuto successivo o frazione	»	130

b) comunicazioni interurbane:

con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto primo	»	630
ogni minuto successivo o frazione	»	315

con distanza tra i capoluoghi di provincia superiore a 200 km in linea d'aria:

minimo un minuto primo	»	820
ogni minuto successivo o frazione	»	410

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

La comunicazione che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine è fatturata sulla base della tariffa più alta.

Per i collegamenti provvisori (durata minima quindici giorni), il titolare del posto telex deve garantire un traffico minimo di . . . . » 50.000

c) i canoni annui relativi all'uso degli impianti telex sono corrisposti all'Amministrazione nelle seguenti quote mensili anticipate:

canone di uso e di manutenzione del posto telex completo . . . . L. 166.700

canone di uso e di manutenzione di una telestampante senza emettitore-ricevitore . . . . . . » 133.400

canone di uso e di manutenzione di un emettitore-ricevitore automatico aggiuntivo . . . . » 33.400

d) comunicazioni telex da e per i posti pubblici:

oltre alla normale tariffa telex è dovuta la seguente soprattassa:

per ogni comunicazione telex in partenza dai posti pubblici da effettuarsi mediante l'esclusivo intervento dell'operatore dell'Amministrazione:

minimo un minuto primo . . . . » 1.200
ogni minuto successivo o frazione . . . . . » 300
(la durata della comunicazione è data dal tempo rilevato ai fini della tassazione della comunicazione telex):

per ogni comunicazione telex in arrivo . . . . » 400

8.2. *Teletex:*

	bit/s 300	bit/s 2400	bit/s 4800	bit/s 9600
a) Comunicazioni urbane:				
per il primo secondo . . . . L.	6,90	7,80	16,00	23,80
per ogni secondo successivo »	3,45	3,90	8,00	11,90
b) Comunicazioni interurbane:				
con distanza tra i capoluoghi di provincia fino a 200 km in linea d'aria:				
per il primo secondo . . »	14,70	16,30	33,40	49,60
per ogni secondo successivo »	7,35	8,15	16,70	24,80
con distanza tra i capoluoghi di provincia oltre i 200 km in linea d'aria:				
per il primo secondo . . »	20,20	22,50	48,10	71,40
per ogni secondo successivo »	10,10	11,25	24,05	35,70

Ai fini dell'applicazione della tariffa sono considerate urbane le comunicazioni svolte fra utenti della stessa provincia.

L'unità di tariffazione è il minuto secondo: il primo minuto secondo di comunicazione viene tariffato al doppio.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.

La comunicazione che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine è fatturata sulla base della tariffa più alta.

Per spese di allacciamento, per attivazione del DCE (teleinseritore dati) e per spese generali: contributo *una tantum* L. 200.000.

c) Comunicazioni nazionali miste teletex - telex e viceversa:

per tale tipo di comunicazioni miste devono essere corrisposte all'Amministrazione le normali tariffe telex del precedente punto 8.1.

d) I canoni annui di accesso alla rete dati sono corrisposti all'Amministrazione nelle seguenti quote mensili anticipate:

	bit/s 300	bit/s 2400	bit/s 4800	bit/s 9600
canone mensile . . L.	75.000	100.000	150.000	175.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

TABELLA 5

9. — SOPRATTASSE RELATIVE AI SERVIZI SPECIALI ED ACCESSORI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

9.1. Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento (1) . . . . L. 3.600

9.2. Avvisi di servizio tassati:

a) se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa . . . . L. 3.600

b) se invece è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa . . . . » 7.200

c) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione «consultate mittente» . . . . » 3.600

9.3. Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante . . . . L. 1.000

9.4. Rilascio di copia di un telegramma interno ed internazionale, per ogni foglio di formato normale di cm 20 × cm 29 . . . . L. 1.500

9.5. Rilascio o rinnovo carta di credito per la «stampa» da utilizzarsi secondo le norme vigenti:

per ogni esemplare . . . . L. 5.000

9.6. Diritto fisso per rilascio di duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma . . . . . L. 1.000

9.7. Soprattassa per telegrammi accettati in conto corrente:

per ogni telegramma . . . . L. 300
minimo mensile . . . . » 4.000

9.8. Tassa annuale di registrazione a repertorio dovuta dagli utenti per richiesta di indirizzi telegrafici abbreviati o convenuti e di recapito a mezzo telex, teletex o telefono dei telegrammi a loro diretti . . L 40.000

9.9. Soprattassa per telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le borse della Repubblica . . . . . . L. 1.000

9.10. Trasmissione telegrammi a mezzo del servizio telex:

l'impegno della linea telex e teletex, per l'accesso al servizio, è gratuito;

per ogni telegramma singolo o multiplo trasmesso è dovuta, oltre alla normale tariffa telegrafica, una soprattassa di . . . . L. 250

9.11. Rilascio copia agli utenti telex della nota degli addebiti relativa alle tasse ed ai canoni telex:

per ogni foglio . . . . L. 1.500

9.12. Fonodettatura di telegrammi:

1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato:

a) nell'ambito della rete urbana o settoriale . L. 1.000

b) nell'ambito distrettuale . . . . » 1.200

2) per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana . . . . » 250

9.13. Soprattassa per la riformattazione dei radiotelegrammi originati dalle navi e inoltrati su rete IRICON . . . . L. 600

9.14. Tassa per la calibrazione dei radiogoniometri di bordo effettuata tramite le stazioni radiotelegrafiche p.t.:

per ogni minuto . . . . L. 4.100

(1) Servizio non ammesso con lo Stato della Città del Vaticano.

9.15. Soprattassa per ogni telegramma, messaggio stampa, messaggio telex accettato in servizio T/A in ambito interno:

diritto fisso . . . . L. 500

Servizi speciali per lo scambio di telefoto

9.16. Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto telefonico pubblico a mezzo espresso - Postxp. . . . . L. 3.700

9.17. Soprattassa per invio telefoto da e per gli utenti in località non sedi di posto telefonico pubblico a mezzo raccomandata espresso - PR e Postxp. . . L. 6.900

9.18. Soprattassa per posta raccomandata - PR . . . . . L. 3.900

9.19. Soprattassa per fermo posta raccomandata GPR. L. 4.200

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

TABELLA 6

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE

Limiti massimi di peso

1. Lettere . . . . kg 20
2. Carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento, spedizioni miste e corrispondenze da affidare al servizio postacelere urbano . . . . . . kg 2
3. Pieghi di libri . . . . kg 5
4. Carte punteggiate ad uso dei ciechi . . . . kg 7
5. Cartoline dell'industria privata, cartoline illustrate, biglietti di visita, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, stampe augurali, partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili e cedole di commissioni librarie. . . . . g 20
6. Pacchetti postali, campioni di merci, incisioni foniche su dischi, nastro o filo . . . . kg 1
7. Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia svolto dagli agenti dell'Amministrazione:

   vuoti . . . . g 500

   con corrispondenza. . . . . kg 2
8. Pacchi:

   a) pacchi postali ordinari. . . . . kg 20

   b) pacchi urgenti . . . . » 5

   c) pacchi per i quali è stato corrisposto il diritto di espresso. . . . . » 10

   d) pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi . . . . » 10
9. Oggetti da far recapitare attraverso il servizio postacelere interno . . . . kg 20

Dimensioni massime

1. Lettere:

   lunghezza cm 80, giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, cm 100.
2. Carte manoscritte, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste:

   cm 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm 75 di lunghezza con cm 10 di diametro.
3. Cartoline dell'industria privata:

   cm 10,7 × cm 15.
4. Fatture commerciali, cartoline illustrate, biglietti di visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e dei periodici, cedole di commissioni librarie, stampe augurali e partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili:

   cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).
5. Pacchetti postali e campioni:

   cm 45 × cm 20 × cm 10 o, se a forma di rotolo, cm 45 di lunghezza con cm 15 di diametro.

   In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purché la relativa somma non risulti rispettivamente superiore a cm 75 o cm 60.
6. Incisioni foniche su dischi, nastro o filo:

   cm 45 × cm 45 × cm 20.
7. Bolgette e sacchetti per il ritiro di corrispondenze, quando il servizio sia stato svolto da agenti dell'Amministrazione:

   cm 50 × cm 30.
8. Pacchi:

   a) pacchi normali: lunghezza m 1; somma di questa e del giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, m 2;

   b) pacchi ingombranti: lunghezza m 1,50; somma di questa e del giro massimo, misurato come sopra, m 3.
9. Servizio postacelere interno:

   lunghezza cm 80, giro massimo, misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, cm 100.

Dimensioni minime

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, una lunghezza non inferiore a cm 10 ed un diametro non inferiore a cm 3,5.

b) I pacchi devono avere almeno una faccia le cui dimensioni non siano inferiori a cm 14 × cm 19 con uno spessore minimo di cm 2; se a forma di rotolo, la lunghezza non deve essere inferiore a cm 20 e la circonferenza a cm 17.

Limiti di valore

1. Assicurazione ordinaria:

   a) nei rapporti tra uffici principali e uffici locali:

   per le corrispondenze e per i pacchi . . . . L. 2.000.000

   b) nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e tra queste ultime:

   per le corrispondenze e per i pacchi . . . . » 300.000
2. Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

   lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, carte punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali, campioni (a condizione che tutti i predetti oggetti siano spediti in raccomandazione od eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

   nei rapporti tra uffici principali e uffici locali L. 1.000.000

   nel caso in cui il rimborso è richiesto a mezzo versamento sul c/c postale. . . . . » 2.000.000

   nei rapporti degli uffici principali e locali con le ricevitorie e fra queste ultime. . . . . » 100.000

3. Recapito a domicilio degli invii assicurati e di quelli gravati di assegno:

effettuato da uffici principali e uffici locali, per ogni invio . . . . L. 300.000

effettuato dalle ricevitorie, per ogni invio. . . » 100.000

4. Apposizione di delega a tergo degli avvisi di arrivo per il ritiro in ufficio:

di assicurate convenzionali senza suggellatura L. 10.000

di pacchi con assicurazione convenzionale senza suggellatura . . . . » 50.000

5. Vaglia postali:

a) vaglia a tassa (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

limite minimo per ogni vaglia . . . . L. 100
limite massimo per ciascun vaglia . . . . . . » 2.400.000

b) vaglia di servizio:

nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse dell'Amministrazione; per quelli emessi per conto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il limite massimo è:

per gli uffici principali . . . . » 7.500.000
per gli uffici locali . . . . » 5.000.000

6. Riscossione di crediti:

negli uffici principali e negli uffici locali . . . L. 2.000.000

7. Conti correnti postali.

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

- il limite massimo dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è:

per gli uffici principali e per gli uffici locali di rilevante entità. . . . . L. 30.000.000
per gli uffici locali di media entità . . . . » 20.000.000
per gli uffici locali di minore entità . . . » 10.000.000

I limiti anzidetti valgono per i versamenti effettuati dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.
Nessun limite è stabilito per le operazioni di postagiro, nonché per quelle eseguite presso le casse provinciali delle poste;

b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

per i versamenti ed i postagiro . . . . » 100
per gli assegni trasferibili e non trasferibili » 1.000

Le operazioni disposte da organi e uffici dell'Amministrazione, per esigenze amministrative o contabili dell'Amministrazione stessa, non sono soggette ad alcun limite.

8. Risparmi:

a) limiti massimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):

per gli uffici principali e per gli uffici locali di rilevante entità. . . . . L. 30.000.000
per gli uffici locali di media entità . . . . . » 20.000.000
per gli uffici locali di minore entità. . . . 10.000.000

per i libretti vincolati e di previdenza l'ufficio è autorizzato a rimborsare il credito anche se il suo importo totale, per capitale ed interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio.
Non sono soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi, di beneficenza e dei depositi giudiziari;

b) limite minimo (salvo le eccezioni stabilite dall'Amministrazione). . . . . L. 100

9. Buoni postali fruttiferi:
l'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione:

per gli uffici principali e per gli uffici locali di rilevante entità. . . . . L. 30.000.000
per gli uffici locali di media entità . . . . . » 20.000.000
per gli uffici locali di minore entità. . . . . » 10.000.000

L'ufficio abilitato all'emissione dei buoni di un determinato taglio è, nel contempo, autorizzato a rimborsare il buono emesso anche se il suo importo totale, per capitale e interessi, supera i limiti di importo stabiliti per la categoria cui appartiene l'ufficio stesso.

10 Operazioni effettuate nei recapiti:

i recapiti autorizzati a disimpegnare determinati servizi a denaro possono effettuare operazioni entro i limiti di importo stabiliti per gli uffici locali, secondo l'equiparazione che a tali fini è dichiarata dall'Amministrazione.

11. Operazioni effettuate per il tramite dei portalettere:

il limite massimo delle operazioni per le quali i portalettere possono servire da intermediari tra il pubblico e gli uffici è stabilito in . . . . L. 50.000

12. Operazioni eseguite in titoli anziché in contanti:

le operazioni che non implichino un effettivo movimento in denaro e siano cioè effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anziché in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando quando trattasi di emissioni di vaglia, il limite massimo di cui al precedente n. 5 a) per ciascun vaglia. Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o deposito e di pagamento o rimborso eseguite, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione, mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, fedi di credito e polizze del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed assegni circolari degli istituti di credito indicati dall'Amministrazione, stessa.

13. Servizi delegati:

i limiti di valore per pagamenti effettuabili in contanti per servizi delegati non può eccedere:

per gli uffici principali e per gli uffici locali di rilevante entità. . . . . L. 30.000.000
per gli uffici locali di media entità . . . . . » 20.000.000
per gli uffici locali di minore entità . . . . » 10.000.000

14. Servizio cambiavalute (banconote e traveller's cheques):

limiti di valore delle operazioni:

acquisto e vendita banconote . . . . L. 5.000.000
emissione traveller's cheques . . . . » 5.000.000
pagamento traveller's cheques . . . . » 2.400.000

15. Carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici (denominata POST-CARD):

il limite massimo di valore per le operazioni giornaliere di prelievo presso i distributori automatici è di. . . . . L. 500.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

TABELLA 7

INDENNITÀ PER LA PERDITA DI CORRISPONDENZE RACCOMANDATE E PER LA PERDITA, MANOMISSIONE OD AVARIA DEI PACCHI

1. L'indennità dovuta agli utenti per la perdita totale di corrispondenze raccomandate, anche se affidate al servizio di postacelere urbano, è stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.

2. L'indennità dovuta agli utenti per la perdita, manomissione od avaria dei pacchi (esclusi quelli con valore dichiarato) è stabilita entro il limite massimo di dieci volte l'importo della tassa di spedizione dei pacchi ordinari; oltre a tale indennità i mittenti hanno diritto, nel caso di smarrimento, manomissione od avaria totale del contenuto, al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie.

3. Per smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto di un oggetto da recapitare attraverso il servizio di postacelere interno, spetta al mittente una indennità di L. 50.000 oltre al rimborso della tassa pagata.

In caso di perdita parziale od avaria parziale del contenuto, l'indennità viene corrisposta entro il limite di L. 50.000, in misura proporzionale all'effettivo danno subito. Non compete, in quest'ultimo caso, il rimborso della tassa di spedizione.

In conseguenza del mancato recapito dell'invio affidato al servizio di postacelere interno nei termini previsti e pubblicizzati dall'Amministrazione per le singole destinazioni, viene restituita al mittente la differenza tra la tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di una lettera raccomandata-espresso di primo porto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

TABELLA 8

INVII NORMALIZZATI

1. — *Definizione*

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;

b) in busta con pannello trasparente;

c) senza busta sotto forma di cartolina;

d) senza busta sotto forma di moduli.

2. — *Requisiti*

2.1. Requisiti comuni a tutti gli invii.

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:

minima: mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima: mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo: g 20.

2.1.5 Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7. Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo: g 3.

2.3. Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.

2.3.1. Posizione del pannello:

il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia:

ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore;
ad una distanza massima di mm 140 dal bordo laterale destro.

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario; eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al di sopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo: g 3.

2.4. Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.

2.4.1. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;
minima: g 190 al metro quadrato.

È prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.

2.5.1. Posizione dell'indirizzo:

l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:

massima: g 300 al metro quadrato;
minima:

se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g 70 per metro quadrato;

se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a g 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g 53 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. — *Invii che, pur essendo rispondenti ai requisiti di cui innanzi non sono considerati normalizzati*

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

4. — *Invii da considerare normalizzati*

4.1. Gli invii in busta chiusa normalizzata contenenti schede, tessere o altri oggetti di materiale plastico, spediti in quantità non inferiore a 1.000 esemplari identici, sono da considerare normalizzati purché presentati da parte degli utenti agli uffici designati dall'Amministrazione suddivisi per località di destinazione e zone del codice di avviamento postale (c.a.p.).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

92A0090

DECRETO 7 gennaio 1992.

Revisione delle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che stabilisce che le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la convenzione postale universale, stipulata ad Amburgo il 27 luglio 1984 e resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198, ed il relativo regolamento di esecuzione, che prevedono — tra l'altro — l'aggiornamento annuale delle tariffe con riferimento alla determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990, concernente la revisione delle tariffe postali per l'estero;

Visto l'art. 17 del decreto ministeriale 7 agosto 1990, n. 260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1990, che regolamenta il collegamento del servizio pubblico di posta elettronica con sistemi di Paesi esteri;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1991 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di bancoposta;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe postali per l'estero, nonché i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità per perdita, manomissione o avaria, sono stabiliti nelle misure indicate nell'annessa tabella 1, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

1. Gli invii normalizzati indirizzati all'estero devono presentare tutti i requisiti stabiliti nell'annessa tabella 2, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il 16 gennaio 1992.

2. Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 28 dicembre 1990, citato nelle premesse.

Roma, 7 gennaio 1992

Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1992
Registro n. 1 Poste, foglio n. 7

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.1. Lettere (1):		
fino a 20 g invii normalizzati (2)	L.	850
da oltre 20 g fino a 100 g	»	2.000
da oltre 100 g fino a 250 g	»	4.200
da oltre 250 g fino a 500 g	»	7.700
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	13.500
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	22.000
1.2. Aerogrammi	L.	850
1.3. Cartoline postali (1)	L.	700
1.4. Stampe - Cartoline illustrate - Biglietti di visita, con non più di cinque parole di convenevoli - Partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili, a stampa:		
fino a 20 g invii normalizzati (2)	L.	600
da oltre 20 g fino a 100 g	»	1.300
da oltre 100 g fino a 250 g	»	2.400
da oltre 250 g fino a 500 g	»	4.300
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	7.300
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	10.300
per ogni 1000 g o frazione in più	»	5.150

(valida per i libri fino a 5 kg e per le stampe o libri spediti in sacchi speciali diretti allo stesso destinatario e alla stessa destinazione fino a 30 kg).

---

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:
lettere fino a 100 g tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 100 g si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

Nei rapporti con il Belgio, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Grecia, il Portogallo e la Spagna:
lettere fino a 20 g tariffe in vigore per l'interno; per le lettere di peso superiore a 20 g si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali: tariffe in vigore per l'interno.

(2) Per gli invii normalizzati vedasi art. 2 del presente decreto, per quelli non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

Stampe a tariffa ridotta:

per i giornali e scritti periodici, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purché non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

fino a 20 g	L.	300
da oltre 20 g fino a 100 g	»	650
da oltre 100 g fino a 250 g	»	1.200
da oltre 250 g fino a 500 g	»	2.150
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	3.650
da oltre 1000 g fino a 2000 g	»	5.150
per ogni 1000 g o frazione in più	»	2.575

(valida per i libri fino a 5 kg e per le stampe o libri spediti in sacchi speciali, diretti allo stesso destinatario e alla stessa destinazione fino a 30 kg).

Tassa fissa per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno):

per ciascun oggetto: tariffa in vigore per l'interno.

1.5. Pacchetti postali:

fino a 100 g	L.	1.200
da oltre 100 g fino a 250 g	»	2.300
da oltre 250 g fino a 500 g	»	4.000
da oltre 500 g fino a 1000 g	»	6.600

1.6. Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non od insufficientemente affrancati . . . L. 600

2. — PACCHI

2.1. Bollettino di spedizione . . . L. 200

2.2. Tassa sul peso (quota-parte territoriale di partenza):

fino a 1 kg	DTS	6,21
da oltre 1 kg fino a 3 kg	»	6,51
da oltre 3 kg fino a 5 kg	»	7,01
da oltre 5 kg fino a 10 kg	»	8,01
da oltre 10 kg fino a 15 kg	»	9,24
da oltre 15 kg fino a 20 kg	»	10,50

2.3. Quota-parte di transito:

a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed alle categorie di peso;

b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed alle categorie di peso;

c) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale ed alle categorie di peso.

3. — INVII CAI-POST

3.1. Tariffa sul peso:

Invii diretti a Paesi dell'Europa e del bacino del Mediterraneo:

fino a 500 g	DTS	16,00
da oltre 500 g fino a 1 kg	»	18,00
da oltre 1 kg fino a 10 kg (per ogni kg o frazione)	»	3,00
da oltre 10 kg fino a 20 kg (per ogni 2 kg o frazione)	»	7,00

Invii diretti a Paesi dell'Africa (ad eccezione di quelli del bacino del Mediterraneo) e dell'America del nord:

fino a 500 g	DTS	25,50
da oltre 500 g fino a 1 kg	»	30,50
da oltre 1 kg fino a 10 kg (per ogni kg o frazione)	»	9,50
da oltre 10 kg fino a 20 kg (per ogni 2 kg o frazione)	»	21,00

Invii diretti a Paesi dell'America centrale e del sud:

fino a 500 g	DTS	29,00
da oltre 500 g fino a 1 kg	»	35,00
da oltre 1 kg fino a 10 kg (per ogni kg o frazione)	»	11,00
da oltre 10 kg fino a 20 kg (per ogni 2 kg o frazione)	»	24,00

Invii diretti a Paesi dell'Asia (ad eccezione di quelli del bacino del Mediterraneo) e dell'Oceania:

fino a 500 g	DTS	33,00
da oltre 500 g fino a 1 kg	»	43,00
da oltre 1 kg fino a 10 kg (per ogni kg o frazione)	»	18,00
da oltre 10 kg fino a 20 kg (per ogni 2 kg o frazione)	»	39,00

4. — SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI VARI

4.1 Tassa di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria:

per le corrispondenze chiuse e aperte	L.	3.200
per ogni sacco speciale di stampe	»	16.000

4.2. Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati e di lettere assicurate . . . L. 300

4.3. Soprattasse aeree per le corrispondenze:

L.C. — *Lettere, cartoline postali, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento:*

A.O. — *Tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.*

Destinazione	L.C. Per ogni 20 g Lire	A.O. Per ogni 50 g Lire
Europa (3)	—	150
Bacino Mediterraneo	200	200
Africa	350	500
Americhe	400	600
Asia	400	600
Oceania	500	950

4.4. Tassa di espresso, oltre la francatura ordinaria:

per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco	L.	3.000
per ogni sacco speciale di stampe	»	15.000

4.5. Tassa di assicurazione:

a) sulle corrispondenze, oltre la tassa di francatura ordinaria:

tassa fissa	L.	6.000
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione	»	3.500

b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:

tassa fissa	»	8.000
tassa proporzionale per ogni 65 DTS di valore dichiarato o frazione	»	4.500

(3) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe per l'interno

4.6. Tassa di assegno da riscuotere all'atto della impostazione degli invii:

	Da liquidare con vaglia di rimborso R3 - R4 Lire	Da liquidare con vaglia versamento R6 - R7 Lire
fino a L. 300.000	5.000	4.000
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000	6.000	4.500
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	7.000	5.000
da oltre L. 1.000.000 fino a L. 2.000.000	7.500	5.500
oltre L. 2.000.000	8.000	6.500

4.7. Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente . . . . L. 850

4.8. Tassa di presentazione in dogana all'importazione:

per ogni invio di corrispondenza . . . . L. 2.000
per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5) . . . . » 4.000
per ogni pacco . . . . » 4.000

La tassa non viene riscossa per tutti gli invii della posta lettere e per i pacchi provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea. Per i pacchi provenienti da alcuni Paesi membri della CEPT la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di diritti di confine (dazi doganali, diritti di monopolio, imposte di fabbricazione, sovraimposte di confine od ogni altra eventuale imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato) e dell'IVA.
Per tutti gli invii ed i sacchi speciali contenenti libri, cataloghi di opere librarie, riviste e scritti periodici, provenienti da Paesi non membri della Comunità economica europea, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di dazi doganali, tra i quali non è compresa l'IVA.

4.9. Tassa di presentazione in dogana all'esportazione:

per ogni pacco . . . . L. 650

4.10. Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A/24, A/47, T/EX, dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità . . . . L. 650

4.11. Tassa di piombo doganale:

per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità . . . . L. 400

4.12. Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco, con un massimo di 6,53 DTS:

dopo tre giorni non festivi, per ogni giorno: tariffe in vigore per l'interno.

4.13. Tassa per risposta ad un avviso di mancata consegna:

per ogni pacco . . . . L. 500

4.14. Tassa per avviso di imbarco:

per ogni pacco . . . . L. 500

4.15. Tassa di reclamo:

per ogni pacco . . . . L. 800

4.16. Tassa:
relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia; per modificazione o correzione di indirizzo; per annullamento o modificazione dell'assegno o del vaglia; per la richiesta in visione di titoli pagati . . . . L. 2.200
per conoscere l'esito di titoli postali . . . . » 100

4.17. Buoni risposta internazionale . . . . » 1.800

4.18. Tassa per spese riconfezionamento invii postalettere e pacchi aperti dalle dogane:
per ogni invio o pacco . . . . L. 1.000

4.19. Fermo in posta:
diritto fisso . . . . L. 300

4.20. Servizio pubblico di posta elettronica (4)

1. Accettazione a lotti (minimo 500 pezzi per lotto — massimo 3 pagine — non sono ammessi inserti e buste di risposta):

	Lettere 1ª pag.	Per ogni ulteriore pagina
Europa (5)	L. 900	L. 40
Bacino del Mediterraneo	» 1.050	» 190
Africa	» 1.150	» 290
Americhe	» 1.200	» 340
Asia	» 1.150	» 290
Oceania	» 1.400	» 540

2. Accettazione non a lotti (massimo 50 pagine)

	Lettere non urgenti 1ª pag.	Per ogni ulteriore pagina fino a 3	Per ogni ulteriore pag. da 4 fino a 50
Europa (5)	L. 950	L. 75	L. 250
Bacino del Mediterraneo	» 1.100	» 225	» 400
Africa	» 1.200	» 325	» 500
Americhe	» 1.250	» 375	» 550
Asia	» 1.200	» 325	» 500
Oceania	» 1.450	» 575	» 750

3. Interconnessione con sistemi di Paesi esteri:
a) Europa
Consegna utenti ADMD (ADministrative Management Domain)
fino a 1.000 caratteri . . . . L. 650
per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione . . . . » 350
Consegna utente PRMD (PRivate Management Domain)
fino a 1.000 caratteri . . . . » 750
per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione . . . . » 450
b) Nord America
Consegna utente ADMD (ADministrative Management Domain)
fino a 1.000 caratteri . . . . » 880
per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione . . . . » 580
Consegna utente PRMD (PRivate Management Domain)
fino a 1.000 caratteri . . . . » 980
per ogni ulteriore blocco di 1.000 caratteri o frazione . . . . » 680

(4) Le tariffe si riferiscono a corrispondenze stampate in Italia e avviate al Paese di destinazione mediante trasporto aereo.

(5) Alle *corrispondenze indirizzate* allo Stato della Città del Vaticano ed alla Repubblica di San Marino si applicano le tariffe per le comunicazioni nazionali. Alle corrispondenze indirizzate in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Principato di Monaco, Belgio, Germania, Lussemburgo, Olanda, Danimarca, Gran Bretagna ed Irlanda, e contenenti fino ad un massimo di 3 pagine, si applicano le tariffe per le comunicazioni nazionali.

5. — SERVIZI DI BANCOPOSTA

5.1. Vaglia internazionali ordinari, allo scoperto o in lista:

tassa di emissione:

fino a L. 300.000	L.	5.000
da oltre L. 300.000 fino a L. 500.000	»	6.000
da oltre L. 500.000 fino a L. 1.000.000	»	7.000
da oltre L. 1.000.000 fino a L. 2.000.000	»	7.500
oltre L. 2.000.000	»	8.000

5.2. Attestazione di emissione o di pagamento del vaglia:

per ogni attestazione . . . . L. 900

5.3. Vaglia internazionali telegrafici:

oltre la tassa indicata alla voce 5.1. è dovuta la tassa telegrafica.

5.4. Pagamento di vaglia ordinari e telegrafici internazionali presso un ufficio diverso da quello di prima localizzazione:

per ogni vaglia . . . . L. 1.500

Il diritto fisso non va corrisposto per i titoli presentati dagli istituti bancari nelle stanze e servizi di compensazione.

5.5. Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola «pagamento in mani proprie» . . . . L. 800

5.6. Tassa di rivalidazione e di duplicazione: (quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale). . . . . L. 900

5.7. Conti correnti:

a) postagiro destinati all'estero:

fino a L. 500.000	L.	800
per ogni 500.000 lire o frazione in più	»	500

b) revoca di postagiro internazionali . . . . » 1.600

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE INDENNITÀ PER PERDITA, MANOMISSIONE O AVARIA

Limiti di peso

1. Lettere e stampe . . . . kg 2
(I pieghi contenenti libri possono raggiungere il peso di kg 5).
Sacchi speciali contenenti stampe o libri diretti allo stesso destinatario e alla stessa destinazione . . . . kg 30

2. Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili a stampa . . . g 20

3. Pacchetti postali . . . . kg 1

4. Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche) . . . . kg 7

5. Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in 20 kg. Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

6. Invii CAI-POST: il peso massimo è fissato, di regola, in kg 20. Tuttavia tale limite è ridotto a kg 15 od anche a kg 10 nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime

1. Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati, 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm; se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro, 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.

2. Cartoline dell'industria privata: cm 10,7 × cm 15.

3. Cartoline illustrate, biglietti di visita, stampe sotto forma di cartolina da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.) e partecipazioni di nascita, matrimonio, morte e simili a stampa: cm 12 × cm 23,5 (tolleranza + 2 mm).

4. Pacchi m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza. Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

5. Invii CAI-POST: lunghezza m 1,50; somma della lunghezza e del perimetro misurato in senso diverso dalla lunghezza: m 3.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purché la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.

Per i pacchi e gli invii CAI-POST valgono gli stessi limiti.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:

uffici principali ed uffici locali di rilevante entità:

diritti speciali di prelievo. . . . . DTS 1633

uffici locali di media e minore entità:

diritti speciali di prelievo. . . . . » 900

ricevitorie:

diritti speciali di prelievo. . . . . » 100

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione ma non possono superare i 1633 DTS.

Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione e di provenienza.

Invii CAI-POST: il limite di importo per il recapito a domicilio degli invii CAI-POST gravati di diritti è fissato in L. 1.000.000.

Indennità per perdita, manomissione o avaria:

Per la perdita di invii raccomandati	DTS	24,50
Per la perdita di sacchi speciali raccomandati	»	81,67

Per la manomissione o l'avaria di un invio raccomandato o di un sacco speciale raccomandato l'indennità dovuta non può in alcun caso superare l'importo fissato per la perdita.

Per la perdita, la manomissione o l'avaria di pacchi ordinari l'indennità non può superare le seguenti misure:

fino a kg 5	DTS	44,10
da oltre kg 5 fino a kg 10	»	65,34
da oltre kg 10 fino a kg 15	»	88,21
da oltre kg 15 fino a kg 20	»	111,07

Per gli invii CAI-POST, in caso di perdita od avaria totale del contenuto, oltre al rimborso delle tasse pagate L. 50.000

In caso di ritardo di un invio CAI-POST rispetto ai termini fissati e pubblicizzati dall'Amministrazione per i singoli Paesi esteri, è corrisposta una somma pari alla differenza tra la tassa pagata e quella prevista per l'affrancatura di un pacco aereo di eguale peso. Nessun rimborso è dovuto nei casi in cui il ritardo è prodotto da cause indipendenti dalle Amministrazioni postali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

TABELLA 2

INVII NORMALIZZATI

1. - DEFINIZIONE

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:

a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannello trasparente;
c) senza busta sotto forma di cartolina;
d) senza busta sotto forma di moduli.

2. - REQUISITI

2.1. *Requisiti comuni a tutti gli invii.*

2.1.1. Forma rettangolare.

2.1.2. La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3. Dimensioni:
minima: mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima: mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4. Peso massimo: g 20.

2.1.5. Spessore massimo: mm 5.

2.1.6. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7. Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2. *Requisiti particolari degli invii in busta senza pannello trasparente.*

2.2.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.2.2. Peso minimo: g 3.

2.3. *Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.*

2.3.1. Posizione del pannello: il pannello, bene incollato lungo l'intero perimetro e posto in maniera da non compromettere sensibilmente le caratteristiche meccaniche della busta, deve essere ubicato parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura, in modo tale che l'indirizzo del destinatario traspaia ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore.

2.3.2. Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario: eventuali indicazioni non attinenti all'indirizzo possono comparire nella citata zona rettangolare purché poste al disopra della penultima riga dell'indirizzo.

2.3.3. Peso minimo: g 3.

2.4. *Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.*

2.4.1. Grammatura della carta:
massima: g 300 al metro quadrato;
minima: g 190 al metro quadrato.

È prevista la possibilità di una grammatura inferiore, fino al limite di 160 g al metro quadrato, quando la carta presenti una sufficiente rigidità longitudinale.

2.5. *Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.*

2.5.1. Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione prevista per gli invii in busta con pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2. Grammatura della carta:
massima: g 300 al metro quadrato;
minima:
se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a g 70 per metro quadrato;
se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a g 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a g 53 per metro quadrato.

2.5.3. Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali. Per i moduli autoimbustanti è consentito che il lato inferiore o superiore non sia incollato.

3. - INVII CHE, PUR ESSENDO RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI INNANZI NON SONO CONSIDERATI NORMALIZZATI

3.1. Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici ad eccezione degli invii raccomandati o assicurati con avvisi di ricevimento fermati con punti metallici.

3.2. Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3. Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4. Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati, ad eccezione dei moduli autoimbustanti di cui al punto 2.5.3.

3.5. Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6. Invii realizzati con materiali che presentino proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

92A0091

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla «Società generale fiduciaria S.p.a.», in Roma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende

Con decreto interministeriale 23 dicembre 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la «Società generale fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

92A0100

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 *

L. 1.200